

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i Servizi professionali BIM per la Pubblica Amministrazione – ID 2961

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. Domanda

L'art 6.1 lettera c) del Capitolato d'Oneri indica che “La comprova del requisito possa essere fornita dai seguenti documenti:

Curriculum Vitae della/e figura/e in cui si evince chiaramente ed inequivocabilmente il numero degli anni di esperienza professionale maturata;

lettere di incarico sottoscritte, piano di gestione informativa, certificati di regolare esecuzione, ecc. purché da tale documentazione si evinca l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché l'importo dei lavori o il corrispettivo professionale.”.

Si chiede di confermare che sia possibile comprovare il requisito anche mediante uno solo tra i seguenti documenti citati “lettere di incarico sottoscritte, piano di gestione informativa, certificati di regolare esecuzione...”.

Risposta

Si conferma. L'operatore potrà comprovare i requisiti di cui all'art. 6.1 lett. c) del Capitolato d'Oneri anche mediante uno solo dei documenti indicati, purché tale documentazione evidenzi in modo chiaro ed inequivocabile l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché l'importo dei lavori o il corrispettivo professionale.

2. Domanda

Si pongono le seguenti quesiti:

1) In merito alle figure professionali indicate a pagina 19 del capitolato d'oneri, "Requisiti del gruppo di lavoro", si indica come requisito per le figure, oltre al possesso di laurea o diploma specifico, una <<Pregressa esperienza con la metodologia BIM documentabile di almeno 3 anni o riferibile ad un importo dei lavori o del corrispettivo professionale pari a quello cui si riferisce il servizio da affidare, ossia 5.000.000 (lavori) – 50.000€ (corrispettivo).>>. Si chiede se il professionista possa partecipare avendo l'esperienza richiesta ma non il certificato di bim coordinator/manager.

2) In riferimento al paragrafo 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, si indica quanto segue: <<In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico

servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nelle relative categorie.>>. Si chiede quali siano gli importi citati.

3) In merito al punto C.3 dell'offerta tecnica, pag. 54 del capitolato d'oneri, si indica come punteggio massimo ottenibile 4 punti. Se si è in possesso della certificazione di BIM Coordinator il coefficiente è pari ad 1. Poiché i professionisti che ricoprano il ruolo di BIM Coordinator nel gruppo di lavoro a pagina 19-20 sono di 2 unità minimo, si chiede se il gruppo di lavoro sia composto da 2 bim coordinator certificati e uno avente i requisiti di 3 anni di esperienza come indicato nei requisiti del gruppo di lavoro, il punteggio attribuito sia 0 o comunque 1.

4) In merito al punto A.1.3 dell'offerta tecnica a pag 47, si chiede se siano incluse anche le verifiche di progettazione oltre all'elenco indicato. Ciò in merito al fatto che nel capitolo 6.3, sia possibile presentare servizi di verifiche per il soddisfacimento del requisito.

5) Si chiede se possa essere presentato un solo servizio che comprenda tutti i criteri (A.1 - A.2 - A.3) per dimostrare il criterio A. Oppure è obbligatorio presentare 3 servizi distinti ognuno dei quali risponda ad un sotto criterio.

6) In riferimento ai punti A.1.4, A.2.4, A.3.4 dell'offerta tecnica, si chiede se possano essere considerati utili all'ottenimento del massimo del punteggio, servizi in ambito di difesa militare.

Risposta

1) Si conferma che, conformemente a quanto previsto al par. 6.1, lett c) del Capitolato d'Oneri, i componenti del gruppo di lavoro dovranno avere esperienza in qualità di BIM Manager e BIM Coordinator comprovabile attraverso la documentazione prevista al predetto paragrafo. Non è richiesta, ai fini della comprova del requisito di idoneità, la certificazione professionale. Resta inteso che il possesso delle certificazioni professionali citate potrà essere valorizzato ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale relativo ai criteri C.2 e C.3 di cui al par. 16.1 del Capitolato d'Oneri.

2) Gli importi di riferimento sono quelli riportati nella Tabella n. 8 del Capitolato d'Oneri.

3) In tale casistica il punteggio attribuito sarà pari a 0, come chiarito nella Tabella n. 15 in corrispondenza del criterio C.2 "Si precisa che nel caso in cui siano stati indicati più nominativi per il ruolo BIM Coordinator, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tutti i professionisti devono essere in possesso della certificazione; in caso contrario verrà attribuito un coefficiente pari a 0".

4) Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che i criteri A.1, A.2 e A.3 valorizzano le esperienze dell'Operatore per le attività di Bim Management, BIM Coordination e Progettazione svolta con metodologia BIM, indipendentemente dall'ambito dell'incarico purché riconducibili a Servizi di Ingegneria e Architettura. A titolo esemplificativo, per il criterio A.1, potrà essere ritenuto valido un servizio in cui l'Operatore ha svolto attività di BIM Management afferente ad un incarico di verifica con le caratteristiche indicate alla Tabella n. 15 del paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri.

5) Come indicato al paragrafo 16.1, Tabella n. 15 del Capitolato d'Oneri, si conferma che i servizi di cui ai criteri A.1, A.2, A.3 possono eventualmente riferirsi ad uno stesso progetto purché in ciascuna scheda venga posta l'attenzione sulla diversa attività oggetto di valutazione (BIM Management, BIM Coordination,

Progettazione in BIM). Ai fini della valutazione dovranno comunque essere compilate tre schede secondo l'Allegato 13 – Scheda Servizio.

6) Non si conferma; gli ambiti considerati per i criteri A.1.4, A.2.4, A.3.4 sono esclusivamente quello sanitario e quello afferente i beni culturali.

3. Domanda

Per progettazione BIM si può intendere un servizio relativo a mera modellazione BIM resa in fase di progetto per altro soggetto?

Risposta

Si conferma, ai fini dei criteri A.3 e A.4.3, la modellazione in fase di progetto è considerata valida ai fini del servizio tecnico di Progettazione in quanto attività strettamente funzionale al servizio di progettazione che si concretizza mediante la realizzazione e l'evoluzione del modello informativo digitale dell'opera.

Si precisa inoltre che:

- potranno ritenersi valide le prestazioni effettuate nell'ambito del Gruppo di Lavoro di un Operatore aggiudicatario di una procedura;
- la documentazione a comprova dovrà indicare esclusivamente le attività eseguite dal medesimo soggetto, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento.

4. Domanda

Al paragrafo 6.4 punto b), il requisito di possesso del fatturato può essere sostituito da copertura assicurativa come indicato in tabella 7?

Risposta

Si conferma, come riportato nel Capitolato d'Oneri, paragrafo 6.2, il possesso del fatturato è alternativo alla copertura assicurativa a condizione che quest'ultima rispetti i massimali indicati nella Tabella n. 7 del medesimo paragrafo.

5. Domanda

La polizza assicurativa indicata in tabella 7 può essere stipulata a valle dell'affidamento di uno o più lotti?

Risposta

Non si conferma. La stipula della polizza assicurativa deve essere antecedente alla data di invio delle offerte in quanto costituisce requisito di partecipazione alla gara.

6. Domanda

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si segnala che, all'interno della documentazione ufficiale messa a disposizione da codesta Stazione Appaltante, non risulta presente il Disciplinare di Gara. Considerato che il Disciplinare di Gara è un atto essenziale per la corretta formulazione dell'offerta e per la conoscenza delle regole di partecipazione, si formula espressa richiesta di rendere disponibile il Disciplinare di Gara in formato accessibile.

Risposta

Si rappresenta che la procedura in oggetto riguarda l'affidamento di un Accordo Quadro. Pertanto, il disciplinare di gara coincide con il documento "ID 2961 – Capitolato d'oneri".

7. Domanda

- 1) Si chiede di confermare che debba essere presentato 1 solo servizio per il criterio A.1, 1 solo servizio per il criterio A.2 e 1 solo servizio per il criterio A.3
- 2) Si chiede se è possibile mettere a disposizione un elenco degli interventi o almeno delle amministrazioni per cui potrebbe essere attivato l'accordo quadro

Risposta

- 1) Si conferma. Come indicato al paragrafo 16.1, Tabella n. 15 del Capitolato d'Oneri, l'Operatore deve presentare un servizio in cui ha svolto l'attività di BIM Management (criterio A.1), un servizio in cui ha svolto l'attività di BIM Coordination (criterio A.2), un servizio in cui è stata svolta la progettazione in modalità BIM (criterio A.3). Si rappresenta che tali servizi sono gli stessi valutati, rispettivamente, ai fini del criterio A.4.1, A.4.2, A.4.3.

Per completezza, si rinvia alla risposta al quesito n. 2, punto 5), specificando che in luogo dei tre servizi è possibile presentarne anche uno solo, purché comprensivo di tutte e tre le attività sopra citate.

- 2) Come indicato al par. 1 del Capitolato Tecnico, si rappresenta che - vista la natura dello strumento - la concreta individuazione degli interventi e dei servizi avverrà, di volta in volta, su iniziativa delle Amministrazioni aderenti, in sede di emissione delle Richieste Preliminari di Fornitura e successivo contratto attuativo.

8. Domanda

Salvo sviste, tra la documentazione presente sul portale non si rinviene il documento relativo al Disciplinare di gara.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 6

9. Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto, vi sottoponiamo cortesemente il seguente quesito:

Premesso che l'art 2. comma 3, dell'ultimo periodo dell'Allegato I.2 al Codice dei Contratti pubblici prevede che "Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza" e che, a sua volta, il successivo art. 4, comma 2 del medesimo Allegato I.2 dispone che "in mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata", considerando che la presente procedura è diretta all'affidamento di servizi di supporto al RUP, anche al fine di non compromettere irragionevolmente la concorrenza e la massima partecipazione alla procedura in coerenza con il principio di risultato, e non trattandosi peraltro di servizi di ingegneria strictu sensu, ma di "attività tecniche e specialistiche legate all'utilizzo del Building Information Modelling, strettamente correlate agli obiettivi dell'intervento e della fase medesima e orientate ad assicurare il corretto espletamento degli adempimenti previsti, nonché il conseguimento dei risultati attesi in termini di qualità, tempi e conformità alla disciplina vigente" (cfr. par. 7.3 del Capitolato Tecnico), si chiede di confermare che alla presente procedura potranno partecipare, oltre i soggetti richiamati all'art. 4 del disciplinare di gara, vale a dire quelli di cui all'art. 66 del Codice, anche tutti gli altri operatori economici di cui all'art. 65, che garantiscano i medesimi requisiti del RUP

e vale a dire “in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni”, purché dotati delle competenze, risorse e professionalità necessarie all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante le forme organizzative consentite dall'ordinamento.

Risposta

Non si conferma. Come previsto al par. 4 del Capitolato d'Oneri, la lex specialis individua espressamente, tra i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, quelli di cui all'art. 66 del Codice dei contratti pubblici. Tale scelta è coerente con la natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, che consistono in attività riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura (quali supporto alla progettazione, verifica, gestione informativa BIM lungo il ciclo di vita dell'opera), come descritto nel Capitolato Tecnico.

10. Domanda

L'art 6.3 del capitolato d'onere indica che *“In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nelle relative categorie”*. Si chiede di meglio specificare gli importi per le categorie richieste che deve avere il singolo servizio per soddisfare il requisito.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2, punto 2).

11. Domanda

Con la presente chiediamo se quando viene richiesta la presenza in sede 4 giorni al mese si intende la sede romana oppure le sedi provinciali e se i quattro giorni sono da intendersi di seguito oppure sparsi.

Risposta

Considerata la natura aggregata della procedura, e, dunque, l'indisponibilità di un elenco degli interventi o delle Amministrazioni che ricorreranno all'Accordo Quadro, di conseguenza, le sedi delle Amministrazioni che potranno ricorrere all'Accordo Quadro medesimo possono essere localizzate in qualsiasi Comune facente parte delle regioni appartenenti al lotto di riferimento.

Ciò premesso, si evidenzia che il criterio C.4 valuta la disponibilità/impegno dell'Operatore a partecipare a incontri aggiuntivi (per un massimo di 4 gg/mese, anche non continuativi) presso la sede dell'Amministrazione in occasione di ulteriori momenti strategici legati all'evoluzione del progetto o dell'opera per ciascuna fase del suo ciclo di vita, fatto salvo quanto previsto in termini di presenza obbligatoria minima dal par. 7.7. del Capitolato Tecnico. Tali giornate, qualora offerte dal concorrente, non si intendono obbligatorie, ma sarà l'Amministrazione a richiederle, qualora lo ritenga necessario.

12. Domanda

Ammissibilità dei servizi di verifica della progettazione in BIM ai fini del requisito di capacità tecnica (par. 6.3). Premesso che il par. 6.3 richiede servizi "di punta" di ingegneria e architettura sviluppati con metodologia BIM (categorie Edilizia/Strutture/Impianti) di importo ≥ 50.000 € di corrispettivo o $\geq 5.000.000$ € di opere, e che lo stesso paragrafo include tra i servizi valutabili anche quelli di sola verifica strutturale e sismica; considerato che la verifica della progettazione ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7 è un servizio attinente l'ingegneria e l'architettura, remunerato secondo il D.M. 17/06/2016, ed è espressamente tra le fasi oggetto del presente Accordo Quadro, si chiede di confermare:

- a) se i servizi di verifica della progettazione svolti in ambiente BIM e comprensivi della verifica dei modelli informativi siano ammissibili ai fini del requisito di cui al par. 6.3;
- b) nel caso in cui la risposta al punto a) sia positiva, è sufficiente il CEL a comprovare il requisito

Risposta

- 1) Si conferma l'ammissibilità dei servizi di verifica della progettazione svolti in ambito BIM ai fini dei servizi di punta di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri, purché riferibili alle categorie indicate nella Tabella n. 8 del par. 6.3 del Capitolato d'Oneri.
- 2) Si conferma l'idoneità del CEL a comprovare il possesso del requisito in esame, purché nel certificato siano riportate, in modo chiaro ed inequivocabile, tutte le informazioni relative all'oggetto del servizio, all'importo e al periodo di esecuzione, come indicato nel richiamato par. 6.3.

13. Domanda

È ammissibile l'avvalimento premiale per C.1 (parità di genere)?

Risposta

Si conferma, precisando che, in tal caso, il contratto di avvalimento dovrà rispettare le condizioni previste al par. 7 del Capitolato d'Oneri.

14. Domanda

Tra i documenti scaricati non trovo il Disciplinare di gara, solo il bando e gli allegati amministrativi.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 6

15. Domanda

Con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l'Accordo Quadro per servizi professionali BIM per la Pubblica Amministrazione – ID 2961, nonché alla documentazione di gara, e in particolare al paragrafo 4 e al paragrafo 6.1 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che possa rientrare tra gli "altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura", di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 36/2023, un operatore economico costituito in forma societaria, ovvero la scrivente società, il cui oggetto sociale e la cui attività comprendano la realizzazione di studi, attività di consulenza tecnica e servizi a supporto dell'ingegneria, della gestione informativa digitale, della metodologia BIM e della digitalizzazione del settore delle costruzioni.

Risposta

Premesso che l'inquadramento di un operatore economico fra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e) del Codice non può essere desunto esclusivamente dall'oggetto sociale, in coerenza con l'art. 37 dell'Allegato II.12, ai fini della legittima partecipazione alla gara è necessario in concreto, il possesso dei requisiti sostanziali richiesti per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, nei termini previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

16. Domanda

Con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l'Accordo Quadro per servizi professionali BIM per la Pubblica Amministrazione – ID 2961, nonché alla documentazione di gara (in particolare Capitolato d'Oneri e Allegati), si chiede conferma dei seguenti aspetti:

- che, in caso di partecipazione in RTI, non sia necessario che tutti i componenti del raggruppamento siano qualificabili come società di ingegneria o abbiano svolto direttamente servizi di ingegneria e architettura, essendo sufficiente che:
 - ciascun operatore economico rientri tra i soggetti ammessi alla gara ai sensi della documentazione di gara e della normativa vigente;

- i requisiti di capacità tecnica e professionale siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri;
- ciascun componente sia in possesso dei requisiti applicabili alla propria tipologia soggettiva e alla parte di prestazione che si impegna a eseguire.

Tale interpretazione appare coerente con:

- quanto previsto in ordine ai requisiti di partecipazione e loro possesso nei raggruppamenti
- e con la struttura stessa dell'Accordo Quadro, che ammette partecipazione in forma associata

Risposta

Non si conferma. Posto che le prestazioni affidate nell'ambito del presente Accordo Quadro rientrano nei servizi di ingegneria e architettura, in coerenza con quanto previsto dal Capitolato d'Oneri ai par. 4 e 6.1, in caso di partecipazione in forma raggruppata:

- ogni componente del RTI, ciascuno per la parte di competenza, deve rientrare tra i soggetti abilitati ex art. 66 del D. Lgs. 36/2023;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti da uno solo oppure da due diversi componenti del raggruppamento, come specificato al par. 6.5 del Capitolato d'Oneri, e devono comunque essere riferiti a prestazioni effettivamente riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura svolti in modalità BIM.

17. Domanda

Con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l'Accordo Quadro per servizi professionali BIM per la Pubblica Amministrazione – ID 2961, nonché alla documentazione di gara, si chiede conferma che, in ragione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, gli obblighi relativi alla sottoscrizione degli elaborati da parte di professionisti abilitati e alla presenza del giovane professionista debbano essere riferiti alle sole attività che comportino effettivo svolgimento di prestazioni progettuali.

L'Accordo Quadro ha infatti ad oggetto servizi di supporto al RUP per l'utilizzo della metodologia BIM, attivabili nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'opera, quali attività propedeutiche alla progettazione, progettazione, verifica, affidamento lavori, esecuzione e collaudo.

Tali prestazioni comprendono anche attività di supporto tecnico, consulenziale, gestionale e di coordinamento informativo, da svolgersi in coerenza con i requisiti professionali previsti dalla documentazione di gara per il gruppo di lavoro.

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della partecipazione e dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche in coerenza con l'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, che ricomprende tra i soggetti ammessi gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire servizi di ingegneria e architettura, gli obblighi di firma degli elaborati e di presenza del giovane professionista trovino applicazione esclusivamente per le prestazioni qualificabili come progettazione in senso stretto, mentre per le attività di supporto al RUP, consulenza tecnica e coordinamento informativo BIM rilevino i requisiti di idoneità e professionalità coerenti con le specifiche attività affidate.

Risposta

Si precisa che le prestazioni affidate nell'ambito del presente Accordo Quadro rientrano nei servizi di ingegneria e architettura svolti mediante metodologia BIM e, dunque, in coerenza con la natura dell'affidamento, sono richiesti gli specifici requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica di cui ai par. 6.1, 6.2 e 6.3 del Capitolato d'Oneri.

Si precisa, altresì, che la presenza del giovane professionista è richiesta, ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice, nel caso di partecipazione in forma raggruppata.

18. Domanda

Con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l'Accordo Quadro per servizi professionali BIM per la Pubblica Amministrazione – ID 2961, nonché alla documentazione di gara (in particolare Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico e Allegati), si chiede conferma in merito alla corretta interpretazione del requisito relativo ai “servizi di punta” ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale. In particolare, si evidenzia che, ai sensi del paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri e dell'Allegato 13 – Scheda Servizio, i servizi presentati a comprova devono comprendere, tra gli altri, almeno un servizio in cui sia stata svolta attività di gestione dei processi digitali (BIM Management).

Si rappresenta inoltre che, in coerenza con quanto descritto nel Capitolato Tecnico (par. 7.3), le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro includono attività di supporto al RUP lungo l'intero ciclo di vita dell'intervento (fasi propedeutiche, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo), comprendenti, tra le altre, la definizione dei requisiti informativi, la predisposizione della documentazione di gara, il coordinamento dei flussi informativi e la verifica dei modelli informativi.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che possano essere considerati validi quali “servizi di punta” anche i servizi svolti in qualità di consulente della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto attività di BIM Management (gestione dei processi informativi digitali), anche qualora tali servizi non si configurino come prestazioni dirette di progettazione, purché coerenti con le attività previste dall'Accordo Quadro e adeguati per complessità e rilevanza rispetto all'oggetto dell'appalto.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale, potranno essere valutati esclusivamente servizi di ingegneria e architettura eseguiti con metodologia BIM (progettazione, verifica, supporto al RUP, ecc.) svolti negli ultimi dieci anni ed aventi le caratteristiche indicate al par. 6.3 del Capitolato d'Oneri.

19. Domanda

Si chiede se, ai fini del requisito dei servizi di punta di cui al par. 6.3 del Capitolato d'Oneri, possano essere considerati anche servizi in corso di esecuzione, purché già avviati e parzialmente eseguiti.

In particolare, con riferimento a interventi complessi – quali quelli in ambito ospedaliero – caratterizzati da elevata complessità tecnica e durata pluriennale, si chiede se, ai fini del soddisfacimento delle soglie richieste, sia possibile valorizzare:

- i corrispettivi già maturati e fatturati;
- nonché, per l'importo opere, il valore complessivo dell'intervento cui il servizio si riferisce, anche se ancora in corso.

Risposta

Si conferma che, in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale, potranno essere presentati anche servizi in corso di esecuzione, per la sola parte correttamente eseguita, a condizione che siano disponibili i documenti a comprova richiesti al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri.

Si fa presente che, diversamente dai servizi di punta, l'esperienza in ambiti complessi costituisce un parametro di valutazione dell'offerta tecnica e, dunque, potrà essere valorizzata ai fini dell'ottenimento del punteggio previsto per i criteri A.1, A.2 e A.3. .

In tal caso, così come riportato nella Tabella n.15 del par. 16.1 del Capitolato d'Oneri, saranno oggetto di valutazione esclusivamente i servizi svolti e conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del bando di gara.

20. Domanda

- 1) Coerentemente con l'oggetto del bando di gara, che sono servizi BIM per la pubblica amministrazione con supporto al RUP, si chiede conferma che "i servizi di ingegneria e architettura sviluppati con metodologia BIM" sono comprensivi dei servizi BIM quali attività di modellazione informativa (BIM Modeling), Coordinamento dei flussi informativi (BIM Coordination) e Gestione dei processi digitali (BIM Management) in cui non è prevista la responsabilità sulla progettazione.
- 2) Si chiede conferma che la Relazione Tecnica dovrà essere contenuta entro le 15 (quindici) pagine come è riportato nel file in formato PDF e NON entro le 20 (venti) pagine come è riportato nel file in formato Word.

Risposta

- 1) Premesso che il quesito non è chiaro, si rinvia alle risposte ai quesiti n. 3 e 18 per completezza.
- 2) Si conferma che la relazione tecnica deve essere contenuta entro le 15 (quindici pagine) e che, quindi, il limite delle 20 (venti) pagine riportato nel file in formato word è da considerarsi come mero refuso.

21. Domanda

Con riferimento al criterio A.3 della Busta Tecnica, che richiede la presentazione di "1 servizio in cui è stata svolta l'attività di progettazione con la metodologia BIM", si chiede di fornire un chiarimento in merito all'ambito delle esperienze ritenute ammissibili.

Si evidenzia preliminarmente che l'oggetto della presente procedura riguarda specificamente servizi professionali BIM e che tra le figure professionali richieste sono espressamente previste quelle di BIM Manager e BIM Coordinator. Tali figure, per definizione, svolgono attività di gestione, coordinamento e controllo dei processi informativi digitali a supporto della progettazione e della realizzazione dell'opera, senza necessariamente coincidere con i soggetti incaricati dell'esecuzione diretta delle prestazioni progettuali.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se il riferimento contenuto nel criterio A.3 all'"attività di progettazione con metodologia BIM" debba essere interpretato in senso restrittivo, come riferito esclusivamente ai servizi di progettazione svolti dal progettista incaricato, ovvero se possano essere considerati ammissibili anche servizi professionali BIM specialistici svolti nell'ambito di interventi sviluppati con metodologia BIM.

In particolare, si chiede di confermare che possano essere valorizzate, ai fini della valutazione del criterio A.3, esperienze relative ad attività di BIM Management, BIM Coordination, modellazione informativa, federazione e coordinamento dei modelli, clash detection, gestione dei flussi informativi, computazione e restituzione informativa degli elaborati progettuali, purché svolte nell'ambito di processi di progettazione sviluppati con metodologia BIM.

La richiesta di chiarimento appare necessaria in quanto il supporto BIM alla progettazione costituisce una prestazione professionale autonoma e distinta rispetto alla progettazione specialistica in senso stretto e, considerato l'oggetto dell'affidamento e le figure professionali espressamente richieste dalla documentazione di gara, l'attuale formulazione del criterio potrebbe non consentire di individuare con sufficiente certezza le esperienze professionali ritenute ammissibili.

Risposta

Non si conferma. Il criterio A.3 valuta l'esperienza in ambito tecnico maturata dall'Operatore, pertanto, è oggetto di valutazione un servizio in cui l'operatore ha svolto l'attività di progettazione con la metodologia BIM. Le attività di BIM Management e BIM Coordination sono oggetto di valutazione, rispettivamente, dei criteri A.1 e A.2, indipendentemente dall'ambito dell'incarico (progettazione, verifica, direzione lavori, ecc.). Fa

eccezione l'attività di modellazione informativa che, così come evidenziato in risposta al quesito n.3, rientra fra le attività di progettazione. Per completezza si rinvia alla risposta al quesito 2, punto 4).

22. Domanda

Con riferimento alla presente procedura, in considerazione:

- di quanto stabilito all'art. 4 del Capitolato d'Oneri
- della natura della gara che ha per oggetto servizi **professionali** BIM (servizi di supporto al RUP) e della coerenza dell'oggetto sociale della scrivente con tali servizi
- del possesso dei requisiti di idoneità professionale come definiti all'art. 6.1 del Capitolato d'Oneri (certificazioni possedute dalle figure professionali previste per l'erogazione dei servizi – BIM Manager e BIM Coordinator)
- del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale come definiti all'art. 6.3. del Capitolato d'Oneri

si chiede cortesemente di confermare che sia consentita la partecipazione di operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Risposta

Non si conferma e si rimanda alla risposta al quesito n. 9.

23. Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto ed ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica relativi alle figure professionali BIM (paragrafi del Capitolato d'Oneri dedicati ai criteri A.1 – BIM Management, A.2 – BIM Coordination e A.3 – Progettazione BIM), si chiede un chiarimento circa la documentazione ritenuta idonea a comprovare i contratti svolti dalle singole figure professionali.

L'operatore economico è infatti in possesso di numerosi certificati di regolare esecuzione e di attestazioni di buon esito relativi a servizi di progettazione di rilevante importo, nei quali è espressamente attestato che le prestazioni sono state sviluppate mediante metodologia BIM.

Tuttavia, come frequentemente avviene nella prassi amministrativa, tali certificati non riportano il dettaglio dell'organizzazione interna dell'affidatario né indicano nominativamente il ruolo ricoperto dalle singole figure BIM (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist), limitandosi a certificare il corretto svolgimento del servizio in ambiente BIM.

Nel caso di specie, la società ha formalmente costituito, per ciascuna commessa, il proprio gruppo di lavoro BIM, individuando le figure di BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist, che hanno effettivamente svolto tali funzioni nell'esecuzione del contratto.

L'effettivo svolgimento dei rispettivi ruoli è documentalmente dimostrabile mediante documentazione societaria e di commessa, quali, a titolo esemplificativo:

- organigrammi BIM di commessa;
- lettere di nomina delle figure BIM;
- Piani di Gestione Informativa (PGI/BEP);

- ordini di servizio;
- documentazione tecnica di progetto;
- verbali di coordinamento;
- dichiarazioni del Legale Rappresentante rese ai sensi del DPR n. 445/2000;
- ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'effettivo ruolo svolto da ciascun professionista.

Si chiede pertanto di confermare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dai criteri A.1, A.2 e A.3, sia ritenuta sufficiente la produzione:

- del certificato attestante che il servizio è stato svolto mediante metodologia BIM;
- della documentazione integrativa sopra richiamata, dalla quale risulti l'effettiva attribuzione e lo svolgimento del ruolo di BIM Manager, BIM Coordinator o BIM Specialist, anche nel caso in cui tale ruolo non sia espressamente indicato nel certificato rilasciato dal committente.

Si chiede inoltre di precisare se la locuzione "contratti svolti" riferita alle figure professionali BIM debba essere interpretata nel senso che il professionista abbia effettivamente ricoperto il relativo ruolo nell'ambito dell'esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che tale ruolo sia nominativamente riportato nella certificazione finale rilasciata dalla Stazione Appaltante.

Risposta

Si conferma che la documentazione richiamata nella richiesta di chiarimento potrà essere ritenuta idonea alla dimostrazione dei criteri A.1, A.2, A.3 purché evidenzii in modo chiaro ed inequivocabile le informazioni richieste dai suddetti criteri.

Si conferma, inoltre, che la certificazione rilasciata dalla Stazione Appaltante non deve necessariamente riportare il ruolo svolto nell'ambito dell'incarico, a patto che tale informazione sia chiaramente evincibile nell'ulteriore documentazione presentata a comprova dal concorrente.

24. Domanda

Quesito n. 1 – "Avvalimento per i servizi pregressi oggetto di valutazione tecnica".

Considerato che il Capitolato d'Oneri ammette il ricorso all'avvalimento anche per migliorare l'offerta e prevede, in caso di avvalimento premiale, la produzione del relativo contratto nell'offerta tecnica, si chiede conferma che sia ammesso il ricorso all'avvalimento premiale anche ai fini della valorizzazione dei servizi pregressi presentati per il Criterio A, relativi alle esperienze di BIM Management, BIM Coordination e Progettazione BIM.

Quesito n. 2 – "Numero di servizi presentabili per i criteri A.1, A.2 e A.3".

Con riferimento alla previsione secondo cui la professionalità e adeguatezza dell'operatore economico è dimostrata, per i criteri A.1, A.2 e A.3, mediante documentazione riferita ad un numero massimo di n. 3 servizi, si chiede conferma che per ciascuno dei predetti criteri possa essere presentato un solo servizio, e precisamente:

un servizio per il criterio A.1 – BIM Management;

un servizio per il criterio A.2 – BIM Coordination;

un servizio per il criterio A.3 – Progettazione BIM.

Si chiede altresì conferma che il medesimo servizio/progetto possa essere indicato per più criteri, ove lo stesso documento effettivamente le diverse attività oggetto di valutazione, purché in ciascuna scheda sia evidenziata la specifica prestazione riferita al relativo criterio.

Quesito n. 3 - Gruppo di lavoro

Il paragrafo 6.1 Requisiti di idoneità professionale prevede come requisito per il BIM Manager e BIM Coordinator "...essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare". Considerando che il diploma di scuola superiore corrisponde ad un livello EQF 4 (Quadro Europeo delle Qualifiche), si chiede conferma della validità Certificato di qualifica professionale Tecnico specializzato BIM (BIM Specialist) corrispondente ad un livello EQF 5.

Risposta

- 1) Si conferma, precisando tuttavia che, nell'ipotesi prospettata, considerato che il criterio di valutazione in esame è finalizzato a valorizzare la capacità di eseguire le prestazioni professionali oggetto dell'Accordo Quadro, il ricorso all'avvalimento premiale è consentito nei limiti in cui lo stesso comporti l'effettiva messa a disposizione delle capacità operative e delle competenze maturate dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dei servizi pregressi presentati ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al relativo criterio.
- 2) Si rimanda alla risposta al quesito 7, punto 1).
- 3) Non si conferma. La certificazione di qualifica professionale non sostituisce il possesso del requisito di idoneità professionale così come formulato al paragrafo 6.1 del Capitolato d'Oneri.

25. Domanda

- 1- Chiediamo conferma che il gruppo di lavoro minimo da presentare in questa fase sia composto da BIM manager e 2 Bim coordinator?
- 2- Chiediamo conferma che la relazione tecnica debba essere di 20 pagine complessive? Le 20 pagine max della Relazione tecnica secondo il modello fornito siano sia per il criterio B che per il criterio A?
- 3- A quale busta vanno allegati i cv?

Risposta

- 1) Si conferma.
- 2) Non si conferma e si rimanda alla risposta al quesito n. 20, punto 2)
- 3) I curriculum vitae sono richiesti ai fini della comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, lett. c) del Capitolato d'Oneri; pertanto, gli stessi dovranno essere forniti solo in caso di aggiudicazione e inseriti all'interno del FVOE.

26. Domanda

La modellazione BIM eseguita su progetti di altri progettisti può essere presa a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3.

27. Domanda

Per il punto 6.4 il requisito del fatturato può essere sostituito da assicurazione come indicato in tavola n.7?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 4.

28. Domanda

La polizza di copertura assicurativa (come alla tabella n.7) può essere stipulata a valle dell'applicazione del lotto?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 5.

29. Domanda

Spett.le Consip S.p.A., con riferimento alla procedura in oggetto (ID 2961), si rileva un'oggettiva discordanza tra le due versioni fornite dell'Allegato 4 "Relazione Tecnica" in merito al limite dimensionale del documento, indicato al punto (iii).

Nello specifico:

- La versione in formato PDF prevede che la relazione "dovrà essere contenuta entro le 15 (quindici) pagine".
- La versione in formato Word editabile prevede, al medesimo punto, che "dovrà essere contenuta entro le 20 (venti) pagine".

Considerata la prescrizione tassativa secondo cui le pagine eccedenti il limite stabilito non saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione, si chiede di chiarire in via definitiva quale dei due limiti (15 o 20 pagine) debba ritenersi prevalente e vincolante ai fini della corretta redazione e valutazione della Relazione Tecnica.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 20, punto 2)

30. Domanda

Con riferimento al Criterio A – Professionalità ed adeguatezza dell'offerta e, in particolare, al criterio A.3 – Attività BIM: servizi espletati di progettazione BIM, si chiede conferma che possano essere presentati, ai fini della valutazione, anche servizi di verifica della progettazione PFTE e/o PE svolti con metodologia BIM, aventi ad oggetto la verifica dei modelli informativi, degli elaborati progettuali e della coerenza informativa del progetto, purché riferiti a prestazioni riconducibili alle categorie Edilizia, Strutture e/o Impianti e conclusi prima della pubblicazione del bando. In particolare, si chiede di confermare che tali servizi, ove documentino attività tecniche svolte su modelli BIM e su progettazioni PFTE/PE, possano essere considerati coerenti e valutabili nell'ambito del criterio A.3, ovvero, in subordine, di indicare se gli stessi siano valutabili esclusivamente nell'ambito dei criteri A.1 – BIM Management e/o A.2 – BIM Coordination.

Risposta

Non si conferma in quanto, con riferimento al criterio A.3, saranno valutati esclusivamente i servizi aventi ad oggetto la progettazione svolta con metodologia BIM. Per completezza, si rimanda alla risposta al quesito n. 21.

31. Domanda

Si chiede di chiarire se, nell'ambito della presente procedura, possa partecipare e risultare aggiudicatario un operatore economico (ovvero un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui esso faccia parte) che abbia già svolto o stia attualmente svolgendo attività di progettazione riferite al medesimo intervento, al medesimo territorio o al medesimo soggetto committente.

Si chiede inoltre di confermare che tale circostanza non determini situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o alterazione della concorrenza, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

Risposta

1) La partecipazione alla gara di un operatore economico che si trovi nelle condizioni richiamate nel quesito non è preclusa in via automatica; tuttavia, in sede di emissione dell'Ordine di acquisto, la situazione dovrà essere valutata caso per caso, tenendo conto della necessità di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e tutela della concorrenza, nonché l'assenza di conflitti di interesse. Ciò al fine di evitare che il pregresso o attuale coinvolgimento dell'operatore determini un indebito vantaggio competitivo, anche sotto il profilo informativo, rispetto agli altri concorrenti.

2) Come riportato nel Capitolato Tecnico, al par. 7.8, l'individuazione delle ulteriori casistiche di conflitto di interesse, anche per singola fase, è di competenza della singola Amministrazione che effettua l'Ordine di Acquisto, fermo restando l'obbligo, per l'operatore economico, di dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini della valutazione di eventuali situazioni di conflitto, affinché la stazione appaltante possa effettuare le opportune verifiche.

32. Domanda

- 1) Con riferimento al Punto 4 del Capitolato d'oneri il quale prevede che "Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi capitoli.", considerando la multidisciplinarietà del servizio e del gruppo di lavoro richiesto si chiede conferma che, all'interno di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, venga ammessa la partecipazione anche delle società di cui all'art. 65, comma 1 del Codice iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle che la società dichiarerà di svolgere.
- 2) Con riferimento alla disciplina del subappalto, si chiede di confermare che le prestazioni subappaltabili possano essere affidate anche a operatori economici diversi dalle società di ingegneria, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle attività affidate. Si chiede inoltre di precisare eventuali limitazioni o condizioni specifiche applicabili nel caso di specie.
- 3) Si chiede di confermare che se un operatore economico che abbia partecipato a un lotto senza risultarne aggiudicatario, possa assumere successivamente il ruolo di subappaltatore nell'ambito dello stesso lotto.
- 4) Si chiede di confermare che il ricorso all'istituto dell'avvalimento sia consentito anche mediante operatori economici che non rivestano la qualifica di società di ingegneria, purché gli stessi siano legittimamente titolari dei requisiti oggetto di avvalimento secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
- 5) Si chiede di chiarire se le attività oggetto dell'appalto possano ricomprendere, oltre ai tradizionali servizi di supporto all'ingegneria, anche le attività specifiche richieste dal bando di supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP), laddove coerenti con le finalità e l'oggetto dell'affidamento.
- 6) Con riferimento al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se i servizi di ingegneria e architettura sviluppati mediante metodologia BIM possano essere dimostrati anche attraverso attività parziali o specialistiche svolte nell'ambito di incarichi più ampi, purché sia possibile identificare con chiarezza le prestazioni effettivamente eseguite e il relativo corrispettivo.
- 7) Con riferimento al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri e all'Allegato 13 – Scheda Servizio, si chiede di chiarire la nozione di "servizio svolto e concluso" ai fini della valutazione dei criteri tabellari A.1, A.2 e A.3.

In particolare, si chiede se, nell'ambito di un contratto ancora in corso di esecuzione (ad esempio comprendente progettazione e direzione lavori), possa essere considerata "svolta e conclusa" una specifica fase prestazionale autonomamente individuabile, quale la progettazione esecutiva, per la quale sia stato rilasciato dal committente un documento attestante il completamento e l'accettazione della prestazione.

A titolo esemplificativo, si chiede se possano essere ritenuti idonei documenti quali:

- attestazioni di accettazione della fase prestazionale;
- certificati di approvazione degli elaborati progettuali;
- verbali di validazione;

- ulteriori attestazioni scritte del committente che certifichino il completamento della specifica fase.

Si chiede altresì di confermare che, per i committenti privati, un'attestazione che riporti almeno:

- il soggetto esecutore;
- l'oggetto della prestazione;
- il periodo di esecuzione;
- l'importo del servizio;

possa essere considerata documentazione sufficiente ai fini della comprova dell'esperienza dichiarata, anche qualora non assuma formalmente la denominazione di "certificato di regolare esecuzione".

- 8) Si chiede di chiarire se l'operatore economico che, in qualità di società di ingegneria o quale componente di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, risulti aggiudicatario di uno o più lotti della presente procedura possa successivamente partecipare a future procedure di gara aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura relativi agli interventi ricompresi nel medesimo lotto.

In particolare, si chiede di specificare:

a) se l'esecuzione delle attività affidate nell'ambito del presente Accordo Quadro determini eventuali cause di incompatibilità, esclusione o limitazione alla partecipazione a successive procedure di affidamento aventi ad oggetto servizi di progettazione, direzione lavori o altri servizi tecnici riferiti agli stessi interventi;

b) se tali eventuali limitazioni operino esclusivamente con riferimento al lotto aggiudicato oppure possano estendersi anche agli interventi compresi in altri lotti della procedura;

c) se vi siano differenze, sotto il profilo dell'incompatibilità, tra il caso in cui l'operatore economico abbia partecipato senza risultare aggiudicatario e il caso in cui sia risultato effettivamente aggiudicatario del lotto.

- 9) Si chiede di precisare il criterio che la Stazione Appaltante intende applicare nel caso in cui, ai fini dell'individuazione dei tre lotti di maggiore rilevanza economica, vi siano due o più lotti aventi identico valore economico stimato, come ad esempio i lotti n. 1 e 2 o 3 e 5. In particolare, si chiede di indicare come verrà determinato il lotto o i lotti da considerare ai fini dell'applicazione del limite massimo di partecipazione.

Risposta

- 1) Si rimanda alla risposta al quesito 9.
- 2) Considerata la natura dell'affidamento, che consiste in servizi di ingegneria e architettura di supporto al RUP, le prestazioni subappaltabili possono essere affidate a operatori economici qualificati e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle attività affidate, nonché dei requisiti generali di partecipazione. Sono ricompresi, dunque, tutti i soggetti elencati all'art. 66 del Codice.
- 3) Premesso quanto riportato al punto 2, si conferma, a condizione che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni affidate e siano rispettate le disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 119 del Codice. Resta ferma la necessità di verificare, in concreto, che ciò non determini la violazione dei principi di concorrenza, par condicio o trasparenza o l'intenzione di eludere le regole di partecipazione (per es. aggiramento dei requisiti).
- 4) Posto che nel quesito non è specificato di quale requisito ci si intenda avvalere e fermo restando che la prestazione di servizi di ingegneria e architettura è riservata per legge ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, il ricorso all'avvalimento è consentito nei limiti previsti dalla normativa vigente e richiamati al par. 7 del Capitolato d'Oneri.

- 5) Si precisa che le attività oggetto del presente Accordo Quadro sono i servizi di Ingegneria e Architettura di supporto al RUP per l'utilizzo della metodologia BIM, così come meglio disciplinato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.
- 6) Si conferma e si rimanda alla risposta al quesito n. 19.
- 7) Si conferma. La documentazione a comprova, qualora si tratti di committente privato, non deve necessariamente assumere la forma di Certificato di Regolare Esecuzione.
- 8) a) In conformità con quanto previsto al paragrafo 7.8 del Capitolato Tecnico, tale fattispecie rappresenta una situazione di incompatibilità in fase di ordinativo. Il Fornitore, difatti, nel ruolo di Supporto al RUP per l'utilizzo della metodologia BIM, potrà occuparsi della redazione del Capitolato Informativo relativo all'affidamento dell'incarico di progettazione, verifica, direzione lavori, ecc.; la partecipazione alla medesima procedura di affidamento si configura come incompatibile;
b) Tale fattispecie non rappresenta una situazione di incompatibilità;
c) Si conferma che esclusivamente l'aggiudicazione del lotto rappresenta presupposto per il manifestarsi dell'incompatibilità.
- 9) Ai fini dell'applicazione del vincolo di partecipazione nell'ipotesi di lotti di identico valore economico, il limite massimo di partecipazione pari a tre lotti sarà applicato tenendo conto del numero di offerte presentate per ciascun lotto. In particolare, il concorrente sarà escluso dal lotto che presenti il maggior numero di offerte. In caso di ulteriore parità anche sotto tale profilo, si farà riferimento all'ordine numerico progressivo dei lotti, così come elencati nella tabella 1 del Capitolato d'Oneri.

33. Domanda

Con la presente, nell'ambito della procedura di gara in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato d'Oneri, che disciplina i requisiti di capacità economica e finanziaria.

Si rileva che il documento prevede un requisito di fatturato globale per i servizi di ingegneria e architettura, che per il lotto di maggior valore (Lotto 7, Campania) è pari a € 2.137.500. In alternativa, il concorrente può dimostrare il possesso del requisito mediante una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale di € 21.375.000, ovvero dieci volte l'importo del fatturato globale richiesto.

Questa impostazione, come da noi intesa, comporta che un operatore economico che non raggiunga il fatturato richiesto per il lotto prescelto (ad esempio, € 2.137.500 per il Lotto 7) sia costretto a dimostrare una copertura assicurativa pari a dieci volte tale importo (€ 21.375.000 per il Lotto 7) per poter partecipare. Riteniamo che tale disposizione, se interpretata in questo modo, rischi di restringere ingiustificatamente la platea dei potenziali partecipanti, in particolare le micro, piccole e medie imprese/liberi professionisti, per i quali una copertura assicurativa di tale entità potrebbe risultare onerosa e sproporzionata rispetto al valore stimato del servizio.

Pertanto, si richiede cortesemente di confermare la corretta interpretazione della norma e, in particolare, se la copertura assicurativa debba necessariamente essere pari a dieci volte il fatturato richiesto, o se sia possibile una diversa modulazione, ad esempio:

1. Che il massimale assicurativo richiesto possa essere commisurato al valore della quota di aggiudicazione del singolo lotto, piuttosto che al fatturato globale;
2. Che sia possibile per i concorrenti in RTI sommare i massimali delle polizze dei singoli componenti per raggiungere il limite richiesto;
3. Che la Stazione Appaltante valuti l'opportunità di rivedere il rapporto tra fatturato globale e massimale assicurativo, ad esempio riducendolo a un multiplo più contenuto, al fine di garantire una maggiore partecipazione e concorrenza.

Si confida in un riscontro che possa chiarire la portata della disposizione, auspicando che la stessa sia interpretata nel senso di non precludere la partecipazione a operatori altrimenti qualificati.

Risposta

Si conferma la corretta formulazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto all'art. 40, comma 1 bis dell'Allegato II.12 al Codice.

Gli importi previsti per la polizza assicurativa, di cui alla Tabella n. 7, par. 6.2 del Capitolato d'Oneri, si riferiscono all'importo lavori stimato per ciascun lotto.

Per il possesso del requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali, nel caso di raggruppamento, si veda quanto indicato al par. 6.5 del Capitolato d'Oneri.

34. Domanda

- 1) In base al punto 6.1 del Capitolato d'oneri, la figura del BIM Coordinator può essere un consulente esterno stabilito ad hoc per l'appalto in questione e, pertanto, può non far parte del raggruppamento?
- 2) Nella sezione punteggi relativa ai criteri A.1.1, A.2.1 e A.3.1, quando si richiede "modelli disciplinari coinvolti - 4 o più discipline", si intendono le discipline afferenti alle categorie: edilizia (1), strutture (2), impianti elettrici (3), impianti di riscaldamento IA.02 (4) e impianti per approvvigionamento idrico IA.01 (5) e, pertanto, pari a 5 visto che le discipline oggetto di gara sono le categorie edilizia, strutture e impianti?
- 3) Relativamente al punteggio per i criteri A.1.4, A.2.4 e A.3.4, quando si chiede l'esperienza in ambiti complessi, si intende aver svolto servizi in BIM in ambito sanitario e beni culturali?

Risposta

- 1) Si conferma che, conformemente a quanto previsto al par. 6.1 del Capitolato d'Oneri, possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.
- 2) Le discipline prese in considerazione ai fini della valutazione sono quelle riconducibili alle categorie "EDILIZIA" e/o "STRUTTURE" e/o "IMPIANTI" e pertanto rispetto all'esempio possono considerarsi idonee al possesso del punteggio.
- 3) Il punteggio sarà attribuito qualora l'Operatore abbia avuto esperienze in ambito sanitario o beni culturali per importi di opere almeno pari a 10 milioni di euro per le attività oggetto di valutazione dei criteri A.1, A.2 e A.3.

35. Domanda

In merito ai criteri "A - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta" possono essere citati massimo n. 3 referenze di servizi svolti.

Ogni ruolo professionale, ad esempio quello del BIM Manager, può essere valutato, ad esempio per il numero, delle discipline coinvolte sulla base dell'esperienza n. 1, mentre per il grado di dettaglio del servizio sulla base dell'esperienza n. 2, mentre sulla Fasce di importo sulla base dell'esperienza n. 3?

Risposta

Non si conferma. Così come indicato nella Tabella n. 15, par. 16.1 del Capitolato d'Oneri, i tre servizi afferiscono: uno al criterio A.1, uno al criterio A.2 e uno al criterio A.3. Pertanto, l'Operatore dovrà presentare un servizio in cui ha svolto l'attività di BIM Management rispetto cui sarà valutato per i sub criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4.

36. Domanda

Con riferimento ai criteri A.1 – BIM Management e A.2 – BIM Coordination, si chiede conferma che, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, siano valutabili esclusivamente servizi di supporto al RUP riferiti alle prestazioni di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, nell'ambito dei quali siano state effettivamente

svolte e documentate attività di gestione dei processi digitali e/o di coordinamento dei flussi informativi in metodologia BIM.

Tale interpretazione appare coerente con l'oggetto dell'Accordo Quadro, relativo a servizi professionali BIM di supporto al RUP, e con la finalità del criterio A, volto a valorizzare esperienze pregresse direttamente attinenti alle prestazioni oggetto di affidamento.

Risposta

Con riferimento ai criteri A.1, A.2 e A.3, i servizi presentati dovranno riguardare prestazioni professionali coerenti con quelle oggetto del presente Accordo Quadro, come descritte al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, e possedere le caratteristiche indicate nella Tabella n. 15 del Capitolato d'Oneri.

37. Domanda

Il par. 6.3 del Capitolato d'Oneri stabilisce che il concorrente deve dimostrare l'avvenuto svolgimento di servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ossia l'11 giugno 2026. La comprova del requisito è fornita, tra l'altro, mediante contratti stipulati con amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il medesimo Capitolato, nella sezione relativa ai criteri tecnici di valutazione delle offerte (Criteri A.1, A.2, A.3), fornisce la seguente definizione: «Si intendono svolti e conclusi i servizi per i quali sia stato rilasciato il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione ovvero altro documento equivalente, in base all'oggetto del servizio.»

È fatto notorio che le stazioni appaltanti impiegano tempi spesso molto superiori ai termini legali, ovvero strettamente necessari, per istruire la conclusione dei procedimenti - ivi incluso il rilascio del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione ovvero altro documento equivalente, in base all'oggetto del servizio - e liquidare le fatture relative a incarichi di ingegneria e architettura, anche quando le prestazioni sono materialmente concluse nei tempi contrattualizzati.

In conformità al principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici, si chiede, pertanto, di chiarire se la locuzione "espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando" possa intendersi riferita a:

1. Servizi la cui data di effettiva conclusione delle prestazioni professionali sia antecedente alla data di pubblicazione del bando— attestata da certificati rilasciati dall'amministrazione/ ente contraente o documenti equivalenti;
2. Servizi la cui data di effettiva conclusione delle prestazioni professionali sia antecedente alla data di pubblicazione del bando— attestata da Verbali di Consegna emessi dall'Affidatario e sottoscritti dal RUP nominato all'amministrazione/ ente contraente, anche in assenza di certificato rilasciato dall'amministrazione/ ente contraente.

Risposta

Per servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si intendono quelli per cui siano presenti certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, o ulteriori documenti a comprova indicati nel paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri.

38. Domanda

Il Capitolato d'Oneri al paragrafo 6.3 richiede, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica, l'avvenuto svolgimento di servizi "di punta" di ingegneria e architettura, sviluppati con metodologia BIM, con importo del corrispettivo non inferiore a 50.000 € o importo delle opere non inferiore a 5.000.000 €.

Il Capitolato Tecnico, nel par. 7.1, chiarisce che le attività richieste si inseriscono nel perimetro della gestione informativa digitale (GID), definita dall'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.9, e che le figure professionali coinvolte – il BIM Manager (Gestore dei processi digitali) e il BIM Coordinator (Coordinatore dei flussi informativi) – svolgono funzioni di supporto organizzativo, metodologico e specialistico al RUP, senza assumere né il ruolo di progettista né quello di direttore dei lavori. Si tratta di attività che non producono elaborati progettuali in senso tecnico-disciplinare, non determinano scelte strutturali, impiantistiche o architettoniche, e non sono soggette al regime di responsabilità professionale tipico dei servizi di ingegneria e architettura di cui al DM 17 giugno 2016.

Si formulano, pertanto, le seguenti richieste di chiarimento:

1. Se, ai fini del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 del Capitolato d'Oneri, possano essere annoverati tra i "servizi di ingegneria e architettura sviluppati con metodologia BIM" anche i servizi di BIM Management e BIM Coordination – quali la redazione di Capitolati Informativi, la definizione di requisiti informativi, la verifica di modelli informativi, il coordinamento dei flussi informativi nell'Ambiente di Condivisione Dati – svolti dall'operatore economico in qualità di consulente tecnico specializzato, nell'ambito di un contratto di consulenza o di servizi intellettuali, e non nell'ambito di un incarico di progettazione disciplinato dal DM 17 giugno 2016.
2. Se, in tale ipotesi, le prestazioni possano essere fatturate in qualità di società di consulenza tecnica specializzata - e non come incarico professionale soggetto al contributo integrativo di categoria – e se questo costituisca un elemento ostativo al riconoscimento del servizio ai fini della comprova del requisito e se sia sufficiente che il contratto e le fatture dimostrino l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione delle attività.

Risposta

Non si conferma e si rimanda alla risposta al quesito n. 18.

39.Domanda

Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del capitolato d'onere, sia possibile presentare due servizi di punta di verifica della progettazione, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, sviluppati con metodologia BIM di importo complessivo almeno pari ad un corrispettivo di 50000 o ad un importo delle opere pari a 5000000 e per le categorie di cui alla Tabella 8.

Risposta

Si conferma.

40.Domanda

Si chiede di chiarire se, ai fini della valutazione dei criteri A.1, A.2 e A.3 del disciplinare, possano essere considerate ammissibili esperienze progettuali riferite a edifici universitari aventi un grado di complessità analogo a quello delle strutture ospedaliere richiamate nel Capitolato.

In particolare, si evidenzia che, ai sensi della Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, richiamata dall'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, sia gli ospedali sia le università e laboratori rientrano nella categoria edilizia E.10, caratterizzata dal medesimo parametro di grado di complessità (1.20)

Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della dimostrazione delle esperienze pregresse richieste dai criteri A.1, A.2 e A.3, possano essere valorizzati anche incarichi relativi a edifici universitari riconducibili alla medesima categoria e al medesimo livello di complessità delle opere espressamente indicate negli atti di gara.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 2, punto 6.

41.Domanda

Si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla gara, non sia prevista la redazione di un'OGI (Offerta di Gestione Informativa) da inserire nella busta tecnica.

Risposta

Si conferma. I documenti da inserire all'interno della busta tecnica sono quelli riportati nella Tabella n. 10 di cui al paragrafo 14 del Capitolato d'Oneri.

42.Domanda

1) Rif. "Capitolato d'Oneri" – § 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" – pag. 22

Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale, "la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti (...) – punto e) Piani di Gestione Informativa o stralci in cui si ha evidenza del nome del professionista, del ruolo svolto nel progetto, dell'oggetto dell'appalto, dell'importo e del periodo di esecuzione". Si chiede di confermare che:

1. Il Piano di Gestione Informativa (PGI), ovvero i relativi estratti contenenti le informazioni richieste, costituiscano un autonomo mezzo di comprova del requisito di capacità tecnica e professionale; in alternativa, il PGI, debba essere prodotto esclusivamente a integrazione di altra documentazione comprovante il servizio (ad esempio contratto, certificato di regolare esecuzione, attestazione del committente, fatture quietanzate o documentazione bancaria).

2) Rif. "Capitolato Tecnico" – § 7.3.3 "Supporto al RUP in fase di verifica della progettazione" – pag. 29

Con riferimento alle prestazioni previste per il Supporto al RUP in fase di verifica della progettazione, "(...) il Fornitore si occuperà esclusivamente di supportare il RUP ai fini del corretto utilizzo della metodologia BIM nell'esecuzione dell'attività di verifica, sia che venga svolta internamente o che venga affidata a operatori esterni". Si chiede di confermare che:

1. Il perimetro dei servizi richiesti comprenda esclusivamente il supporto tecnico-specialistico al RUP nell'ambito delle attività di verifica della progettazione; in alternativa, il perimetro dei servizi richiesti ricomprenda anche l'esecuzione diretta dell'attività di verifica della progettazione ai sensi della normativa vigente.

3) Rif. "Capitolato d'Oneri" – § 16.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – Tabella 15 (criteri A.1, A.2 e A.3) – pag. 46; § 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" – pag. 22

Con riferimento ai servizi presentati ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai criteri A.1, A.2 e A.3 e ai servizi utilizzati per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al § 6.3 del Capitolato d'Oneri. Si chiede di confermare che:

1. I servizi presentati ai fini dell'attribuzione del punteggio possano coincidere con quelli utilizzati per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale; oppure sia possibile presentare servizi differenti, purché ciascuno rispetti le prescrizioni previste dalla relativa disciplina.

Risposta

1) Il Piano di Gestione Informativa, come documento contrattuale, può costituire autonomo documento a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri, qualora contenga in modo chiaro ed inequivocabile tutti gli elementi richiesti nel medesimo paragrafo del Capitolato d'Oneri;

2) Le attività di Supporto al RUP in fase di verifica della progettazione, di cui al paragrafo 7.3.3 del Capitolato Tecnico, non prevedono l'attività di verifica della progettazione intesa ai sensi dell'art. 42 del Codice;

- 3) Si conferma che i servizi presentati ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri premiali A.1, A.2 e A.3, di cui al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri, possono coincidere con quelli utilizzati per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ovvero essere diversi dagli stessi.

43. Domanda

Quesito 1 - Si chiede conferma che la comprova dei requisiti d'ingresso del BIM Manager e del BIM Coordinator riguardo la pregressa esperienza con la metodologia BIM possa essere fornita solo ed esclusivamente dal Curriculum Vitae della/e figura/e in cui si evince chiaramente ed inequivocabilmente il numero degli anni di esperienza professionale maturata superiore a 3. Non è quindi necessario fornire anche l'ulteriore comprova comprendente "lettere di incarico sottoscritte, piano di gestione informativa, certificati di regolare esecuzione, ecc.".

Quesito 2- Si chiede conferma che il seguente elenco contiene delle discipline distinte che saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dei sub criteri A.1.1; A.2.1; A.3.1:

- Architettura
- Arredi e Forniture
- Aree esterne pertinenziali allestite
- Edifici e manufatti esistenti
- Opere Civili
- Strutture in cemento armato
- Strutture in muratura, legno, metallo
- Strutture Speciali
- Impianti Meccanici
- Impianti Elettrici
- Impianti di Servizi Generali e Servizi Ausiliari
- Impianti Industriali
- Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia
- Impianti termoelettrici

Risposta

- 1) Si conferma.
- 2) Tali discipline possono essere valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai criteri A.1.1, A.2.1, A.3.1 qualora afferenti alle Categorie Edile, Impianti e Strutture. Non saranno pertanto ritenuti validi tali modelli disciplinari qualora afferiscano Categorie diverse da quelle citate.

44. Domanda

Con riferimento all'Allegato 4 "Relazione Tecnica", recante lo schema di redazione della relazione tecnica da presentare in sede di offerta e le relative caratteristiche formali, si rileva una difformità tra la versione in formato Word e la versione in formato PDF del medesimo documento.

In particolare, nella versione Word dell'Allegato 4 è indicato quale limite massimo della relazione tecnica il numero di 20 pagine, mentre nella versione PDF è indicato il diverso limite massimo di 15 pagine.

Si chiede di chiarire quale sia il numero massimo corretto di pagine consentito.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 20, punto 2).

45. Domanda

1. Criterio A.3 – Progettazione svolta con metodologia BIM

Con riferimento al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri, criteri A.3 "Attività BIM: Servizi espletati di progettazione BIM" e A.4.3 "Progettazione svolta in modalità BIM", si chiede di chiarire se, ai fini della comprova e della valutazione dei servizi presentati, possa essere considerato ammissibile un servizio relativo ad un incarico di progettazione sviluppato con metodologia BIM nel quale l'operatore economico, quale componente del RTP affidatario, abbia svolto attività specialistiche di BIM Management, coordinamento informativo e coordinamento BIM multidisciplinare a supporto della progettazione, pur non avendo assunto direttamente la redazione progettuale disciplinare architettonica, strutturale o impiantistica.

In particolare, si chiede di confermare se, per il criterio A.3 e per la correlata valutazione di cui al criterio A.4.3, l'espressione "servizio in cui è stata svolta l'attività di progettazione con la metodologia BIM" possa riferirsi al servizio di progettazione BIM complessivamente eseguito dal RTP, nel quale l'operatore economico abbia contribuito mediante attività di gestione e coordinamento dei processi informativi digitali, controllo e coordinamento dei modelli disciplinari, gestione delle interferenze, verifica di coerenza informativa e supporto alla produzione degli output BIM di progetto.

Si chiede pertanto di confermare se tale servizio possa essere indicato dall'operatore economico, purché il ruolo effettivamente svolto, le attività eseguite e gli output prodotti siano chiaramente descritti nella Relazione Tecnica e documentabili mediante idonea documentazione contrattuale e/o certificazioni di regolare esecuzione.

2 Servizi svolti da componenti del RTI

In caso di partecipazione in RTI, si chiede di confermare se i servizi presentati ai fini dei criteri A.1, A.2, A.3 e A.4 possano essere servizi svolti da uno qualsiasi dei componenti del raggruppamento, anche qualora il componente che apporta la specifica referenza non sia mandatario e/o non esegua la quota maggioritaria della prestazione.

3 Servizi svolti come consulente specialistico BIM o sub-affidatario

Si chiede di chiarire se, ai fini dei criteri A.1, A.2, A.3 e A.4, siano ammissibili servizi svolti dall'operatore economico quale consulente specialistico BIM di un RTP, società di ingegneria, impresa o altro soggetto affidatario principale, purché il servizio sia documentabile mediante contratto, certificato di regolare esecuzione, attestazione del committente o documentazione equivalente.

4 Modelli disciplinari coinvolti

Si chiede di chiarire come debbano essere conteggiati i "modelli disciplinari coinvolti" ai fini dei criteri A.1.1, A.2.1 e A.3.1. In particolare, si chiede se possano essere considerate discipline autonome, ove presenti come modelli informativi separati o coordinati, le componenti architettonica/edile, strutturale, impiantistica meccanica, impiantistica elettrica/speciale, infrastrutturale, antincendio, sicurezza, paesaggistica/ambientale o altre discipline specialistiche.

5 Criterio C.4 – Presenza presso la sede dell'Amministrazione

Con riferimento al criterio C.4, si chiede di chiarire se i giorni/mese di presenza aggiuntiva presso la sede dell'Amministrazione debbano intendersi per singolo Ordine di Acquisto, per singola Amministrazione aderente o complessivamente per il lotto, anche in presenza di più Ordini di Acquisto contemporaneamente attivi.

6 Ordini di Acquisto e contemporaneità degli affidamenti

Si chiede di chiarire se, nell'ambito della prima tranche assegnata al primo aggiudicatario, possano essere emessi più Ordini di Acquisto contemporaneamente e se sia previsto un limite massimo di Ordini attivabili nello stesso periodo nei confronti del medesimo fornitore.

7 Richiesta Preliminare di Fornitura e accettazione dell'Ordine di Acquisto

Si chiede di chiarire se il Fornitore individuato secondo il meccanismo delle tranche abbia sempre l'obbligo di accettare l'Ordine di Acquisto oppure se siano previste ipotesi motivate di mancata accettazione, ad esempio per incompatibilità, conflitti di interesse, carenza di documentazione progettuale da parte dell'Amministrazione o sovrapposizione temporale di più Ordini.

8 Ambiente di condivisione dati e piattaforme digitali

Si chiede di chiarire se l'Ambiente di Condivisione Dati debba essere messo a disposizione dall'Amministrazione o dal Fornitore e, nel caso in cui sia richiesto al Fornitore, se debba possedere specifici requisiti di qualificazione, certificazione, conformità ACN, localizzazione dei dati, cybersecurity o interoperabilità.

9 Incompatibilità e conflitti di interesse

Si chiede di chiarire se l'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro possa svolgere servizi di supporto al RUP su interventi nei quali abbia precedentemente svolto attività di progettazione, BIM Management, BIM Coordination, consulenza BIM o supporto tecnico per conto del progettista, dell'impresa o di altro soggetto coinvolto nel medesimo intervento, e quali condizioni determinino eventuale incompatibilità.

Risposta

- 1) Si rimanda alla risposta al quesito n. 21;
- 2) Si conferma.
- 3) Potranno ritenersi valide le prestazioni effettuate come consulente nominato nell'ambito del Gruppo di Lavoro di un RTP aggiudicatario di una procedura. Si precisa inoltre che la documentazione a comprova dovrà indicare esclusivamente le attività eseguite dal medesimo soggetto, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento.
- 4) La valutazione del numero di modelli disciplinari sarà effettuata in base alla scomposizione prevista dalla documentazione di gestione informativa afferente all'incarico. Si vedano inoltre le risposte ai quesiti n. 34 punto 2, n. 35 e n. 43.
- 5) La presenza aggiuntiva si riferisce per ciascun singolo contratto derivante dall'Ordine di Acquisto; tale Ordine potrà essere relativo a un singolo intervento o a più interventi afferenti a una stessa Amministrazione.
- 6) Si conferma che gli Ordini di Acquisto potranno essere emessi in contemporanea dalle Amministrazioni interessate ai servizi del presente Accordo Quadro. Non sono previste limitazioni al numero di ordini emessi fatta eccezione per l'importo e la durata delle tranche. Resta salva la facoltà di integrare il gruppo di lavoro minimo in fase esecutiva, se necessario a causa della numerosità degli interventi, con ulteriori figure professionali, secondo le modalità previste al par. 6.1, lett. c) del Capitolato d'Oneri.
- 7) Conformemente a quanto riportato al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore può non dare seguito alla Richiesta Preliminare di Fornitura qualora:
 - la RPF risulti non valida/non conforme;
 - potrebbe non esservi capienza sufficiente per l'accettazione dell'Ordine di Acquisto relativo alla RPF ricevuta in relazione ad altre RPF pervenute in precedenza al Fornitore e non ancora trasformate in ODA.

Per eventuali cause di incompatibilità/conflitto di interesse, che determinerebbe l'impossibilità di dare seguito alle RPF, si rimanda a quanto previsto al par. 7.8 del Capitolato tecnico e alla risposta al quesito n. 31.

- 8) Non è richiesto al Fornitore la messa a disposizione di un Ambiente di Condivisione Dati. Sarà onere delle Amministrazioni dotarsi di un proprio ACDat conforme ai requisiti previsti dalla normativa per la gestione delle proprie opere con metodologia BIM.
- 9) Si rimanda alla risposta al quesito 31.

46. Domanda

Con riferimento ai sub-criteri A.1.4, A.2.4 e A.3.4 del Capitolato d'Oneri, considerato che tra le esperienze in ambiti complessi sono espressamente richiamati gli interventi in ambito sanitario e sui beni culturali, si chiede di confermare che possano essere ricondotte alla medesima definizione anche le attività di progettazione impiantistica svolte mediante metodologia BIM per la realizzazione di Data Center in ragione dell'elevato grado di complessità tecnologica e di integrazione multidisciplinare che caratterizza tale tipologia di opere.

Risposta

Non si conferma e si rimanda alla risposta al quesito 2, punto 6).

47. Domanda

Con riferimento all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, considerata la natura dell'appalto, si chiede di confermare che gli impegni ivi previsti non trovino applicazione nella presente procedura e che, pertanto, non debbano essere richiesti né resi dagli operatori economici in sede di partecipazione.

Risposta

Non si conferma. In riferimento al paragrafo 6BIS "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" del Capitolato d'Oneri, gli impegni/dichiarazioni devono essere resi dagli operatori economici nella misura in cui risultino applicabili alla specifica situazione soggettiva del concorrente.

48. Domanda

Quesito 1 – Criterio premiale C.4

Il criterio premiale C.4 prevede:

"Disponibilità/impegno a partecipare a incontri presso la sede dell'Amministrazione in occasione di ulteriori momenti strategici legati all'evoluzione del progetto o dell'opera per ciascuna fase del suo ciclo di vita, fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, par. 7.7."

Si richiede di chiarire le modalità attraverso le quali il Fornitore debba esprimere tale disponibilità/impegno ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio.

In particolare, si chiede se sia sufficiente una dichiarazione d'impegno resa nell'offerta tecnica oppure se debbano essere fornite ulteriori evidenze o elementi a supporto.

Quesito 2 - ACDAT

Riferimento: Capitolato Tecnico – Paragrafi 7.6 e 10

Nel paragrafo 10 "Dotazioni Hardware e Software" è previsto che:

"È compresa, nel corrispettivo previsto per ogni singolo servizio, la fornitura di tutte le attrezzature, hardware e software necessari per il corretto svolgimento delle attività."

Nel paragrafo 7.6 "Ambiente di Condivisione Dati" è invece previsto che:

"Il Fornitore sarà abilitato all'ACDat della commessa, messo a disposizione dall'Amministrazione, con ruolo e diritti di accesso definiti in relazione alle attività da svolgere per singola fase di supporto."

Si chiede di confermare che l'Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) non rientri tra le dotazioni hardware e software che il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione ai sensi del paragrafo 10 e che lo stesso sarà pertanto fornito e gestito dall'Amministrazione, come indicato al paragrafo 7.6 del Capitolato Tecnico.

Risposta

- 1) Si conferma. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio C.4, è sufficiente una dichiarazione di impegno resa dall'Operatore nell'ambito dell'Offerta Tecnica caricata a sistema dopo essere stata sottoscritta digitalmente.
- 2) Si rimanda alla risposta al quesito 45, punto 8).

49. Domanda

Con riferimento al criterio A.1.4 “Esperienze in ambiti complessi”, si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle “esperienze in ambiti complessi”, possano essere considerate anche esperienze relative a opere di analoga complessità tecnico-funzionale (es. interventi ad elevata integrazione impiantistica o tecnologica), anche se non ricadenti nei settori sanitario o beni culturali.

Risposta

Non si conferma e si rimanda alla risposta al quesito 2, punto 6).

50. Domanda

Chiediamo se un unico servizio può coprire più di un requisito tecnico?

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito 2, punto 5).

51. Domanda

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rileva una difformità tra i documenti di gara in merito al limite dimensionale della Relazione Tecnica (Allegato 4).

Al punto (iii) delle prescrizioni redazionali:

- la versione in formato PDF dell'Allegato 4 prevede che la Relazione Tecnica sia contenuta entro le 15 (quindici) pagine;
- la versione in formato editabile (.docx) del medesimo Allegato 4 prevede invece che la Relazione Tecnica sia contenuta entro le 20 (venti) pagine.

Si segnala, inoltre, una ulteriore difformità al primo alinea del paragrafo "Si precisa che": la versione PDF riferisce il computo delle pagine alla sola "Relazione Tecnica", mentre la versione .docx lo riferisce alla "Relazione Tecnica e degli Allegati".

Si chiede pertanto di voler precisare quale sia il numero massimo di pagine da rispettare e quale versione dell'Allegato 4 debba considerarsi valida ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, nonché se nel computo delle pagine siano da intendersi ricompresi i tre Allegati grafici di cui al punto (iv).

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito 20, punto 2).

52. Domanda

Si chiede di confermare se per l'offerta tecnica sono valutati anche i servizi di PFTE e PD per appalto integrato

Risposta

Si conferma purché i servizi presentino le caratteristiche indicate alla Tabella n.15 del paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri.

53. Domanda

Con riferimento ai paragrafi 4 e 6.5 del Capitolato d'Oneri, e alla luce dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023 — ai sensi del quale i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che ciascun esecutore possieda i requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare — si chiede di confermare che il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, lettera a), del Capitolato d'Oneri è richiesto ai soli componenti del raggruppamento temporaneo che assumono l'esecuzione delle prestazioni professionali di ingegneria e architettura, e che è pertanto ammessa la partecipazione, in qualità di mandante, di un operatore

economico in possesso dei requisiti di ordine generale e dell'iscrizione camerale per attività di consulenza tecnica, che si impegni ad eseguire esclusivamente attività strumentali e di supporto di natura non riservata.

Risposta

Si rimanda, per quanto di pertinenza, alla risposta al quesito n.16.

Divisione Sourcing Energia Lavori Immobili
La Responsabile
(Ing. Simona Petetta)